



**Città
di
Bisceglie**

Provincia di Barletta – Andria - Trani

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.64 DEL 29/07/2026

OGGETTO: Approvazione tariffe tari anno 2026

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventinove** del mese di **Luglio** alle ore **15.52**, nella sala adunanze, previa convocazione a norma di legge, si riunisce, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale così composto:

NOMINATIVO	PRESENZA	NOMINATIVO	PRESENZA
1.ANGARANO Angelantonio	SI	14.PARISI Natale	SI
2.TORCHETTI Giuseppe	NO	15.GENTILE Adele	NO
3.VALENTE Edmondo	SI	16.DE NOIA Michele	SI
4.ABASCIA' Antonio	SI	17.FATA Vittorio	SI
5.LANDRISCINA Benedetto	SI	18.LORUSSO Claudio	SI
6.COPPOLECCHIA Francesco	SI	19.MASTROTOTARO Elisabetta	SI
7.STORELLI Domenico	NO	20.SPINA Francesco Carlo	NO
8.DI TULLIO Luigi	SI	21.PREZIOSA Giorgia Maria	SI
9.LORUSSO Mauro	SI	22.CASELLA Giovanni	NO
10.RUGGIERI Lucrezia	SI	23.COSMAI Luigi	SI
11.NAGLIERI Giovanni	NO	24.RUGGIERI Paolo	NO
12.PASQUALE Pasqua	NO	25.SPINA Domenico	NO
13.MAZZILLI Carla	NO		

Risultano presenti, n. 15 componenti, assenti n. 10.

Presiede la seduta il **Presidente del Consiglio FATA Vittorio**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale LOZZI Ernesto**.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente sottopone all'esame del Consiglio l'argomento in oggetto.

Il Presidente del Consiglio introduce il punto.

Non essendoci interventi né dichiarazioni di voto il Presidente procede alla votazione del punto.

Posto ai voti il punto ottiene il seguente esito reso per alzata di mano:

Presenti n. 15

Favorevoli n. 12

Contrari n. 2 (Preziosa, Mastrototaro)

Astenuti n. 1 (Presidente del Consiglio)

Si procede a votare per l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

Con lo stesso risultato la delibera è dichiarata immediatamente eseguibile.

.....

A norma dell'articolo 37 del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, il presente verbale riporta la mera sintesi della discussione. La trascrizione integrale della registrazione della seduta è rimessa al resoconto di seduta, il cui stralcio riferibile al punto in esame è associato al presente provvedimento.

.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito quanto sopra riportato che qui si intende integralmente trascritto, i cui interventi sono riportati nella registrazione audiovideo di seduta agli atti d'ufficio, così come rilasciata dalla ditta ARCA PUGLIA S.r.l. incaricata delle relative operazioni;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI), contenute nella citata Legge di stabilità 2014, commi 641-668;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- la deliberazione dell'ARERA n. 397/R/rif del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "*Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)*", riferito al periodo 2026-2029;
- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Bisceglie è operante l'Ente territorialmente competente (AGER PUGLIA) previsto dalla deliberazione ARERA n.363/2021;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la/e dichiarazione/i, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i che ha/hanno redatto il piano, attestante/i la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti;

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo posta in essere dall'Ente territorialmente competente, ovvero l'Ager, come da provvedimento di validazione della predisposizione dell'aggiornamento del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2026-2029, determina n. 524 del 27/07/2026;

Esaminato il PEF del servizio di gestione dei rifiuti di cui alla Determina del Direttore Generale dell'agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti determina n. 524 del 27/07/2026 il quale espone un costo complessivo di € 13.629.463,49= di cui € 159.671,00= per attività esterne al ciclo integrato Rifiuti urbani, per l'annualità 2026;

Visti:

- il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/04/2025 e successive modificazioni e integrazioni;
- in particolare l'art. 9 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
- l'art. 1, comma 838, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone di cui al comma 837 della medesima norma (canone mercatale) sostituisce, limitatamente alle occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non

domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: *“dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”;*

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 14, della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui ai precedenti commi 7.12 e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2”* della medesima deliberazione;

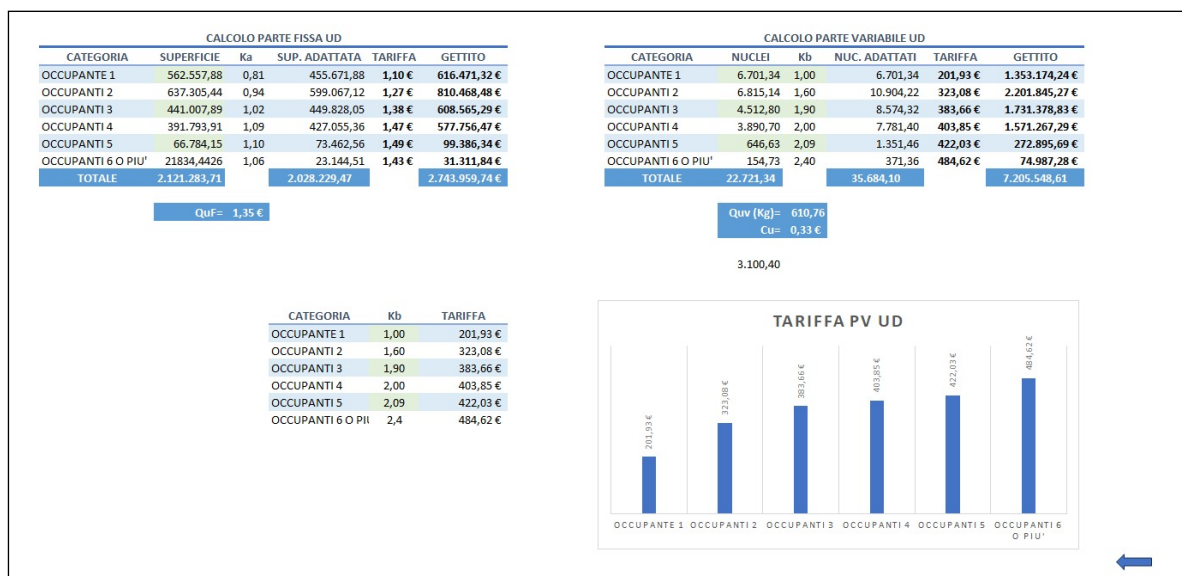
Richiamata la determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025, la quale prevede, al punto 4.5, che: *“Dal totale dei costi indicati nel piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del Ministero dell'Istruzione per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”;*

Dato atto che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tiene conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all'art. 24 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune per un importo massimo di € 710.000,00=;

Ritenuto:

- di fissare i coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche, come di seguito riportato:



TIPOLOGIA DI UTENZA	KC	TARIFFA N
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,64	1,26 €
Cinematografi e teatri	0,56	1,10 €
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,53	1,03 €
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,89	1,73 €
Stabilimenti balneari	0,68	1,33 €
Esposizioni, autosaloni	0,66	1,28 €
Alberghi con ristorante	1,41	2,75 €
Alberghi senza ristorante	0,90	1,75 €
Case di cura e riposo	0,90	1,76 €
Ospedali	1,43	2,79 €
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	0,81	1,58 €
Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,81	1,57 €
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTO	1,06	2,08 €
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,50	2,93 €
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti	0,91	1,78 €
Banchi di mercato beni durevoli	1,44	2,81 €
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE	1,23	2,40 €
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, ID	0,91	1,78 €
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,36	2,65 €
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,94	1,84 €
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,92	1,80 €
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,23	6,31 €
Mense, birrerie, amburgherie	4,70	9,19 €
BAR, CAFFE', PASTICCERIA	4,62	9,03 €
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	2,93	5,72 €
Plurilicenze alimentari e/o miste	2,94	5,74 €
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,09	6,04 €
Ipermercati di generi misti	2,73	5,33 €
Banchi di mercato generi alimentari	3,35	6,54 €
DISCOTECHES, NIGHT CLUB	1,91	3,73 €

TIPOLOGIA DI UTENZA	KD	TARIFFA Mq
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5,61	3,97 €
Cinematografi e teatri	4,94	3,50 €
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,68	3,31 €
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,86	5,56 €
Stabilimenti balneari	5,98	4,23 €
Esposizioni, autosaloni	5,80	4,10 €
Alberghi con ristorante	9,10	6,44 €
Alberghi senza ristorante	7,50	5,31 €
Case di cura e riposo	7,90	5,59 €
Ospedali	8,21	5,81 €
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	7,11	5,03 €
Banche ed istituti di credito, studi professionali	7,07	5,00 €
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTO	7,50	5,31 €
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,88	6,28 €
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti	5,52	3,91 €
Banchi di mercato beni durevoli	10,75	7,60 €
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE	10,51	7,43 €
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IL	6,80	4,81 €
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,02	5,67 €
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	4,99	3,53 €
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	5,11	3,62 €
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	28,43	20,12 €
Mense, birrerie, amburgherie	22,40	15,85 €
BAR, CAFFE', PASTICCERIA	22,50	15,92 €
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	25,80	18,26 €
Plurilicenze alimentari e/o miste	25,86	18,30 €
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	27,25	19,28 €
Ipermercati di generi misti	17,18	12,15 €
Banchi di mercato generi alimentari	29,50	20,87 €
DISCOTECHE, NIGHT CLUB	11,20	7,92 €

- di avvalersi, anche per l'anno 2026, della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del contributo Ministeriale per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33/bis del D.L. 248/2007, approvando le tariffe TARI relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, di cui all'allegato prospetto, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione (**allegato doc. 02**);
- stabilire che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è fissata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento, come previsto dall'art. 27 del vigente regolamento Tari;

Richiamata la seguente normativa:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147–conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti

in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia Barletta Andria Trani sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - 1, , per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - 2, , per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025 ha disciplinato la nuova componente perequativa *UR3,a*, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24;
- la deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025, contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il *"testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR)"* e che la successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13/04/2026 contiene delle semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti;

Preso atto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del d.gs. 504/92, da riversare alla Provincia nelle modalità previste dall'art. 38 bis del d. l. 124/2019, come modificato dalla legge 157/2019, fissato al 5%, di conferma di quella dell'esercizio precedente;

Atteso che con la Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025), il termine ordinario per l'approvazione del PEF, delle tariffe e del Regolamento TARI è stato spostato dal 30 aprile al 31 luglio a partire dall'esercizio 2026 (art. 1, comma 677: *"All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio»"*);

Ritenuto necessario procedere all'approvazione delle tariffe TARI 2026, vista la scadenza del 31 Luglio 2026, secondo quanto stabilito dal D.P.R. n.158/1999, e sulla base del PEF come validato dall'AGER;

Visti, altresì:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs.n.267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) approvato con C.C. n. 20/2025 e succ. mod. e integraz.;
- il DPR. 27.04.1999, n.158: "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

Preso atto dell'istruttoria effettuata dalla dott.ssa Giovanna Cosmai, E.Q. in servizio presso la Ripartizione Finanziaria;

Acquisito il parere espresso dal Collegio dei Revisori, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con proprio verbale allegato n. 36 del 28.07.2026 (**all. doc. 04**);

Acquisito il parere espresso dal Dirigente della Ripartizione Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di che trattasi;

Dato atto che il vice Segretario Generale ha vistato la proposta del presente provvedimento ai sensi dell'art.97, comma 2, del D.Lgs n.267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame della VI^a Commissione Consiliare Permanente, la quale tuttavia risulta andata deserta come risulta da comunicazione agli atti d'ufficio;

Tutto ciò premesso;

Visto l'esito della votazione sul punto e sulla immediata eseguibilità espressa dai consiglieri presenti e votanti come innanzi riportato nella sintesi della discussione posta in premessa del presente atto

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 1) **di approvare**, come in effetti approva, i coefficienti di produttività (ka-kb-kc-kd) e la relazione del piano tariffario (**all. doc. 01**);
- 2) **di approvare**, come in effetti approva, per l'anno 2026 le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e non domestiche, allegate al presente provvedimento (**all. doc. 02**);
- 3) **di dare atto** che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (PEF) ai fini della predisposizione tariffarie per l'anno 2026 è stato validato da Ager con propria determinazione n. 524 del 27/07/2026 in € 13.629.463,49= di cui € 159.671,00= per attività esterne al ciclo integrato Rifiuti urbani;
- 4) **di dare atto** che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2026-2028;
- 5) **di dare atto** che la parte relativa alle agevolazioni TARI non tariffarie di cui all'art. 24 del regolamento comunale per un importo massimo di € 710.000,00=, di cui viene garantita apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale;
- 6) **di approvare la tariffa giornaliera** per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico nella misura della tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100% che sarà riscossa insieme al canone unico patrimoniale;
- 7) **di dare atto** che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal piano finanziario;
- 8) **di confermare** la tabella di conversione Istat - Categorie DPR 158/99 come da allegato (**all. doc. 03**);
- 9) **di dare atto** che alle tariffe TARI dovranno essere aggiunti:
 - il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Barletta Andria Trani nella misura del 5%;

- le componenti perequative 1, 2, 3, pari rispettivamente al € 0,10 ad utenza per anno, ad € 1,50 ad utenza per anno e € 6,00 ad utenza per anno;
- 10) **di dare atto** di aver acquisito il parere espresso dal Collegio dei Revisori, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del d.lgs. n. 267/2000 con verbale n. 36 del 28.07.2026 (prot. 0056036 del 28.07.2026) (**all. doc. 04**);
- 11) **di provvedere ad inviare**, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 12) **di dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009;
- 13) **di dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato sull'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
- 14) **di dare atto** che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";
- 15) **di dichiarare** immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.18/08/2000 n. 267, stante la scadenza del termine di legge.

.....

Il presente verbale all'atto della pubblicazione è rimesso in copia al Sindaco ed ai capigruppo consiliari. In mancanza di richieste di rettifica o correzioni entro 30 giorni da tale comunicazione, si intenderà approvato ai sensi dell'art. 38, comma 4, del regolamento delle adunanze.

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 74**

Ufficio Proponente: **Gestione Entrate Tributarie e Patrimoniali**

Oggetto: **Approvazione tariffe tari anno 2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Gestione Entrate Tributarie e Patrimoniali)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/07/2026

Il Responsabile di Settore

Dott. Angelo Pedone

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, come da sottoriportata sintesi che forma parte integrante, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole subordinato all'acquisizione del Parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Data 27/07/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Angelo Pedone

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
FATA VITTORIO

IL SEGRETARIO GENERALE
LOZZI ERNESTO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Bisceglie. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LOZZI ERNESTO in data 13/08/2026
Vittorio Fata in data 13/08/2026

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale GALLUCCI Floriana attesta che la presente delibera è stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale www.comune.bisceglie.bt.it il giorno 13/08/2026 e vi è rimasta/rimarrà per 15 giorni consecutivi

Bisceglie, 13/08/2026

Il Segretario Generale
GALLUCCI Floriana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile e diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione

Bisceglie, 13/08/2026

Il Segretario Generale
GALLUCCI Floriana